

Bruxelles, 14 ottobre 2025
(OR. en)

14005/25
ADD 3

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0321 (NLE)**

ENER 527
ENV 1016
RELEX 1294
COWEB 118
COEST 749

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	14 ottobre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 636 annex
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia per quanto riguarda le modifiche del trattato che istituisce la Comunità dell'energia al fine di aggiornarne e ampliarne l'ambito di applicazione in funzione dell'evoluzione del diritto ambientale dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 636 annex.

All.: COM(2025) 636 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.10.2025
COM(2025) 636 final

ANNEX 3

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia per quanto riguarda le modifiche del trattato che istituisce la Comunità dell'energia al fine di aggiornarne e ampliarne l'ambito di applicazione in funzione dell'evoluzione del diritto ambientale dell'Unione

ALLEGATO III

DECISIONE N. 20xx/XX/MC-EnC

**DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA
del xx/xx/202x**

recante modifica del trattato della Comunità dell'energia e attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e della direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque

IL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA,

visto il trattato della Comunità dell'energia, in particolare gli articoli 25 e 79 e l'articolo 100, punto i),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità dell'energia (di seguito il "trattato") fissa tra gli obiettivi principali della stessa il miglioramento della situazione ambientale in relazione all'energia di rete e all'efficienza energetica in questo settore nei territori delle parti contraenti.
- (2) L'articolo 12 del trattato prevede che ciascuna parte contraente attui l'*acquis* dell'Unione europea in materia di ambiente conformemente al calendario per la realizzazione delle misure fissato nell'allegato II del trattato.
- (3) L'articolo 16 del trattato elenca gli atti dell'*acquis* dell'Unione europea in materia di ambiente contemplato dal trattato.
- (4) L'articolo 25 del trattato dispone che la Comunità dell'energia possa adottare misure volte ad apportare modifiche all'*acquis* dell'Unione europea descritto nel titolo II, in linea con l'evoluzione del diritto dell'UE.
- (5) L'articolo 79 del trattato prevede che il Consiglio ministeriale, il Gruppo permanente ad alto livello e il Comitato di regolamentazione adottino misure a norma del titolo II su proposta della Commissione europea. A norma degli articoli 81 e 82 del trattato tali misure sono adottate a maggioranza dei voti espressi e ciascuna parte contraente dispone di un voto.
- (6) L'articolo 100 prevede, tra l'altro, che le decisioni relative alle modifiche delle disposizioni dei titoli da I a VII siano adottate all'unanimità dei membri del trattato.
- (7) L'accelerazione dei progetti nazionali di energia rinnovabile nella Comunità dell'energia è necessaria affinché le parti contraenti possano conseguire gli obiettivi

2030 di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di produzione di energia da fonti rinnovabili, fissati dal regolamento (UE) 2018/1999¹.

- (8) Molti dei progetti e delle attività esistenti connessi all'energia di rete, d'origine sia rinnovabile che non rinnovabile, possono avere un impatto negativo considerevole sullo stato degli ecosistemi acquatici. Inoltre data la diffusione presumibile dell'energia rinnovabile, tra cui l'energia idroelettrica, l'idrogeno e l'estrazione di materie prime critiche per scopi connessi all'energia, si può supporre che aumenti il rischio di danni a questi ecosistemi nel territorio delle parti contraenti.
- (9) Anche se in misura diversa, molti tipi di progetti e attività di energia di rete dipendono dalla disponibilità di acqua nella giusta quantità e qualità. La carenza idrica sta già incidendo sulla produzione e sull'affidabilità dell'energia; eventuali nuove limitazioni potrebbero compromettere sia la fruibilità fisica che la sostenibilità economica e ambientale delle operazioni e dei progetti futuri.
- (10) Nel quadro della conferenza delle Nazioni Unite sull'acqua del 2023, l'Unione ha presentato una visione intesa a realizzare entro il 2050 una società mondiale resiliente sul piano delle risorse idriche, che garantisca la sicurezza idrica per tutti. Il 4 giugno 2025 l'Unione ha adottato una strategia europea sulla resilienza idrica² volta a definire la traiettoria per conseguire tale obiettivo.
- (11) È necessario assicurare una transizione energetica giusta basata sulla protezione e sul miglioramento delle risorse idriche e sulla prevenzione del deterioramento dello stato degli ecosistemi acquatici.
- (12) L'elaborazione e l'approvazione dei progetti e delle attività in corso connessi all'energia di rete nell'ambito del trattato devono inserirsi negli sforzi globali volti a proteggere e migliorare le risorse idriche; tali progetti devono inoltre essere concepiti in modo da prevenire o, se necessario, limitare il più possibile eventuali effetti negativi sullo stato dei corpi idrici.
- (13) Scopo della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³ è istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee, che, tra l'altro, i) impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e ii) agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili.
- (14) Spetta alle parti contraenti assicurare che tutte le attività connesse all'energia di rete siano progettate e gestite in ottemperanza alla direttiva 2000/60/CE, in particolare all'articolo 4, che ne fissa i principali obiettivi e dispone che gli Stati membri attuino le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici e prendano misure al fine di raggiungere un buono stato delle acque, fatta salva una serie di limiti

¹ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj>).

² Strategia europea sulla resilienza idrica (COM(2025) 280 final).

³ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj>).

temporali e altre esenzioni. Nella fase attuale di sviluppo del diritto dell'Unione, lo stato dei corpi idrici sotterranei si considera buono se presenta un buono stato quantitativo e chimico, mentre per i corpi idrici superficiali è necessario un buono stato ecologico o buon potenziale ecologico e un buono stato chimico.

- (15) Al fine di valutare l'impatto potenziale che i progetti esistenti e nuovi connessi all'energia possono esercitare sullo stato dei corpi idrici, è necessario conoscere lo stato attuale di tali corpi sulla base di un monitoraggio periodico. Poiché il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici costituiscono un processo continuo e dato che molti corpi idrici sono già interessati da progetti connessi all'energia e non è possibile individuare a priori tutti quelli che saranno interessati da nuovi progetti di questo tipo, le parti contraenti dovrebbero monitorare e classificare tutti i corpi idrici nel loro territorio.
- (16) La valutazione dello stato delle acque implica l'istituzione di un sistema permanente e strutturato di monitoraggio dei corpi idrici, che selezioni i siti di monitoraggio e gli elementi di qualità da monitorare sulla base di una valutazione preliminare di tutte le pressioni e di tutti gli effetti. La valutazione dello stato dei corpi idrici potenzialmente interessati da progetti connessi all'energia è un esercizio completo e sarebbe incompleto se si limitasse alle pressioni e agli effetti derivanti da tali progetti. Pertanto le parti contraenti dovrebbero valutare le pressioni e gli effetti di tutte le attività che potrebbero incidere sullo stato dei corpi idrici.
- (17) Affinché sia i progetti esistenti che quelli nuovi connessi all'energia non deteriorino lo stato dei corpi idrici o non incidano sul loro potenziale di conseguire un buono stato delle acque, conformemente all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, oppure, qualora ciò sia inevitabile e adeguatamente giustificato, ne riducano al minimo l'impatto negativo, le parti contraenti dovrebbero stabilire tutte le misure necessarie per conseguire un buono stato e scegliere la combinazione di misure più efficace sotto il profilo dei costi per centrare gli obiettivi della direttiva, comprese le misure che influiscono su attività non connesse all'energia di rete ma che incidono sullo stato dei corpi idrici interessati da progetti nuovi o esistenti connessi all'energia di rete.
- (18) Il buono stato dei corpi idrici dipende da una combinazione di misure per tutte le attività che incidono su di essi e tutte queste misure interagiscono tra loro nel quadro dell'obiettivo di conseguire un buono stato; di conseguenza le parti contraenti dovrebbero stabilire misure per tutte le attività, comprese quelle non connesse all'energia, affinché le decisioni possano essere prese sulla base della combinazione di misure più efficaci sotto il profilo dei costi per raggiungere un buono stato, che interessi le varie attività all'interno del medesimo bacino idrografico.
- (19) Le parti contraenti dovrebbero pertanto esaminare le caratteristiche del bacino idrografico e l'impatto delle attività umane e svolgere un'analisi economica dell'utilizzo idrico, conformemente all'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE. L'evoluzione dello stato delle acque dovrebbe essere monitorata in modo sistematico e comparabile in tutta la Comunità dell'energia, conformemente all'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE. Queste informazioni sono necessarie affinché le parti contraenti dispongano di una base valida per elaborare programmi di misure a norma dell'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE volti al conseguimento degli obiettivi fissati dalla stessa. Ai fini di un'attuazione coerente ed efficace della direttiva 2000/60/CE, le parti contraenti dovrebbero istituire piani di gestione dei bacini idrografici e riferire in merito al segretariato ogni sei anni, conformemente agli articoli 13, 14 e 15 della direttiva. I piani dovrebbero definire, sulla base dello stato accertato di ciascun singolo

corpo idrico, le misure da attuare nel periodo di sei anni del piano, per procedere verso il conseguimento di un buono stato ed evitare il deterioramento.

- (20) Considerando l'impatto che le attività connesse all'energia possono esercitare sullo stato chimico dei corpi idrici, è necessario applicare le disposizioni che disciplinano il buono stato chimico delle acque sotterranee e delle acque superficiali, stabilite rispettivamente nella direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ e nella direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. La direttiva 2006/118/CE stabilisce criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee e criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature all'aumento e per determinare i punti di partenza per le inversioni di tendenza. La direttiva 2008/105/CE istituisce standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti, che devono essere rispettati al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali.
- (21) La direttiva 2009/90/CE della Commissione⁶ integra le direttive summenzionate, stabilendo specifiche tecniche per le analisi chimiche e il monitoraggio dello stato delle acque.
- (22) Il trattato riguarda progetti pertinenti per l'attuazione della direttiva 2000/60/CE; di conseguenza, l'inclusione di tale direttiva nell'*acquis* dell'Unione europea in materia di ambiente garantirebbe che la protezione, il miglioramento e la prevenzione del deterioramento dello stato degli ecosistemi acquatici siano presi in considerazione nell'elaborazione e nell'attuazione dei progetti connessi all'energia di rete.
- (23) Le direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE e 2008/105/CE e la direttiva 2009/90/CE della Commissione non sono ancora state integrate nell'*acquis* dell'Unione europea in materia di ambiente ricompreso nel trattato della Comunità dell'energia.
- (24) Il quadro di cooperazione regionale istituito dalla Comunità dell'energia e l'assistenza offerta dalle sue istituzioni e dai suoi organismi possono essere fondamentali nella preparazione della corretta attuazione della direttiva 2000/60/CE.
- (25) L'articolo 94 del trattato impone alle istituzioni di interpretare i termini o qualunque altro concetto utilizzato nel trattato che derivi dal diritto dell'Unione europea secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (26) La task force per l'ambiente, nelle riunioni del [xxx] e del [xxx], ha analizzato a fondo la proposta e ne ha raccomandato l'adozione con una serie di adeguamenti di cui si è tenuto conto nella presente decisione. Tali adeguamenti sono stati approvati dalla Commissione europea.
- (27) Il Gruppo permanente ad alto livello, nelle riunioni del [xxx] e del [xxx], ha elaborato e proposto di adottare la presente decisione,

⁴ Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/118/2014-07-11>).

⁵ Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/105/2013-09-13>).

⁶ Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 36, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/90/oj>).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il trattato della Comunità dell'energia è così modificato:

1) all'articolo 16 sono aggiunti i seguenti punti [XX], [XX], [XX] e [XX]:

"[XX] la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

[XX] la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;

[XX] la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

[XX] la direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.";

2) all'allegato II sono aggiunti i seguenti punti [XX], [XX], [XX] e [XX]:

"[XX]. Entro [cinque anni dopo la data di adozione della presente decisione] ciascuna parte contraente recepisce la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, fatti salvi gli impegni assunti nell'ambito del processo di adesione all'Unione e altri obblighi internazionali.

[XX]. Entro [cinque anni dopo la data di adozione della presente decisione] ciascuna parte contraente recepisce la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, fatti salvi gli impegni assunti nell'ambito del processo di adesione all'Unione e altri obblighi internazionali.

[XX]. Entro [cinque anni dopo la data di adozione della presente decisione] ciascuna parte contraente recepisce la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi gli impegni assunti nell'ambito del processo di adesione all'Unione e altri obblighi internazionali.

[XX]. Entro [cinque anni dopo la data di adozione della presente decisione] ciascuna parte contraente recepisce la direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio

2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque, fatti salvi gli impegni assunti nell'ambito del processo di adesione all'Unione e altri obblighi internazionali."

Articolo 2

1. Ai fini del trattato della Comunità dell'energia, i seguenti riferimenti in tutte le direttive elencate all'articolo 1, paragrafo 1, sono da intendersi come segue:

- (a) "Stato membro" e "Stati membri" rispettivamente come "parte contraente" e "parti contraenti";
- (b) "Comunità", "Unione europea" e "Unione" come "Comunità dell'energia";
- (c) "normativa comunitaria" come "normativa nazionale, compresa la normativa che recepisce l'*acquis* dell'Unione europea contemplato dal trattato della Comunità dell'energia";
- (d) "Commissione" come "segretariato della Comunità dell'energia".

2. Ai fini del trattato della Comunità dell'energia, i riferimenti in tutte le direttive elencate all'articolo 1, paragrafo 1, ad altri atti legislativi dell'Unione e alle relative disposizioni si intendono fatti alla normativa nazionale riguardante la stessa materia trattata da tali atti legislativi dell'Unione, compresa la normativa che recepisce l'*acquis* dell'Unione europea contemplato dal trattato della Comunità dell'energia.

3. Gli adeguamenti di cui agli articoli da 3 a 6 si applicano in aggiunta agli adeguamenti di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Ai fini del titolo II del trattato della Comunità dell'energia, le disposizioni seguenti della direttiva 2000/60/CE si intendono adeguate come segue:

1) all'articolo 3, i paragrafi 7 e 8 si leggono come segue:

"7. Le parti contraenti individuano l'autorità competente entro [cinque anni dopo la data di adozione della presente decisione].

8. Entro [cinque anni e sei mesi dopo la data di adozione della presente decisione] le parti contraenti forniscono al segretario della Comunità dell'energia (di seguito il "segretariato") un elenco delle rispettive autorità competenti e delle autorità competenti di tutti gli organismi internazionali di cui fanno parte. Per ciascuna autorità competente forniscono le informazioni stabilite nell'allegato I.";

2) il termine "entro il 2010" di cui all'articolo 9, paragrafo 1, leggesi "entro [dodici anni dopo la data di adozione della presente decisione]";

3) i termini espressi come "[x] anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva" o "[x] anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva" si leggono rispettivamente come "[x + 2] anni dopo la data di adozione della decisione 202x/xx/MC-EnC" o "[x + 2] anni dalla data di adozione della decisione 202x/xx/MC-EnC";

4) ai fini dell'individuazione delle ecoregioni pertinenti, alle ecoregioni elencate ai punti 1.2.3 e 1.2.4 dell'allegato II e indicate nella mappa B dell'allegato XI è aggiunta quella del "Mar Nero";

5) nell'allegato V, punto 1.4.1, i punti vii), viii) e ix) si leggono come segue:

"vii) Il segretariato compila una bozza di registro dei siti destinati a formare la rete di intercalibrazione entro [cinque anni dopo la data di adozione della presente decisione]. Il registro definitivo dei siti è compilato entro [sei anni dopo la data di adozione della presente decisione] ed è pubblicato a cura del segretariato.

viii) Il segretariato e le parti contraenti completano l'operazione di intercalibrazione entro 18 mesi dalla pubblicazione del registro definitivo.

ix) I risultati dell'operazione di intercalibrazione e i valori fissati per le classificazioni adottate nei sistemi di monitoraggio delle parti contraenti sono pubblicati a cura del segretariato entro sei mesi dal completamento dell'operazione stessa.";

6) l'articolo 8, paragrafo 3, gli articoli da 16 a 22 e gli articoli 24, 25 e 26 non sono applicabili.

Articolo 4

Ai fini del titolo II del trattato della Comunità dell'energia, le disposizioni seguenti della direttiva 2006/118/CE si intendono adeguate come segue:

1) gli anni di riferimento di cui all'articolo 2, punto 6), sono i due anni successivi all'elaborazione dei programmi di monitoraggio dello stato delle acque attuati a norma dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE;

2) il termine "entro il 22 dicembre 2008" di cui all'articolo 3, paragrafo 5, leggasi "entro [dieci anni dopo la data di adozione della presente decisione]";

3) nell'allegato IV, parte A, punto 2, lettera a), il punto ii) si legge come segue:

"far sì che siffatte tendenze all'aumento siano identificate con un anticipo sufficiente a consentire l'attuazione di misure intese a prevenire, o quanto meno ridurre per quanto possibile, cambiamenti significativi della qualità delle acque sotterranee dannosi per l'ambiente. Tale identificazione sarà effettuata per la prima volta entro [undici anni dopo la data di adozione della presente decisione] e successivamente almeno ogni sei anni;"

4) l'articolo 3, paragrafo 7, e gli articoli da 7 a 14 non sono applicabili.

Articolo 5

Ai fini del titolo II del trattato della Comunità dell'energia, le disposizioni seguenti della direttiva 2008/105/CE si intendono adeguate come segue:

1) l'articolo 5 si legge come segue:

"1. Sulla scorta delle informazioni raccolte a norma degli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE nonché degli altri dati disponibili, le parti contraenti istituiscono un

inventario, comprendente carte topografiche, se disponibili, delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze prioritarie e degli inquinanti inseriti nell'allegato I, parte A, della presente direttiva e relativi a ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico all'interno del loro territorio; nell'inventario figurano, ove opportuno, le concentrazioni di tali sostanze e inquinanti nei sedimenti e nel biota.

2. Il periodo di riferimento per la stima dei valori degli inquinanti da inserire negli inventari del paragrafo 1 è un anno compreso tra il 2034 e il 2036.

3. Le parti contraenti comunicano al segretariato gli inventari predisposti a norma del paragrafo 1 del presente articolo, compresi i rispettivi periodi di riferimento, conformemente agli obblighi relativi alla presentazione di relazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE.

4. Le parti contraenti aggiornano gli inventari nell'ambito del riesame delle analisi indicate all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE.

Il periodo di riferimento per la definizione dei valori negli inventari aggiornati è l'anno precedente a quello in cui deve essere ultimata l'analisi.

Le parti contraenti pubblicano gli inventari aggiornati nei rispettivi aggiornamenti dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dall'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE.";

2) l'articolo 3, paragrafi 1 bis, 7, 8 bis e 8 ter, e gli articoli da 7 a 15 non sono applicabili.

Articolo 6

Ai fini del titolo II del trattato della Comunità dell'energia, gli articoli 7, 8 e 9 della direttiva 2009/90/CE non sono applicabili.

Articolo 7

1. Le parti contraenti mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 2000/60/CE, 2008/105/CE, 2006/118/CE e 2009/90/CE entro [cinque anni dopo la data di adozione della presente decisione], fatti salvi gli impegni assunti nell'ambito del processo di adesione all'Unione e altri obblighi internazionali. Essi ne informano immediatamente il segretariato.

2. Le disposizioni adottate dalle parti contraenti di cui al paragrafo 1 contengono riferimenti alla presente decisione e alla pertinente direttiva recepita da ciascuna disposizione o sono corredate di tali riferimenti all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tali riferimenti sono stabilite dalle parti contraenti.

3. Le parti contraenti comunicano al segretariato il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che esse adottano nel settore disciplinato dalla presente decisione e dalle direttive di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio ministeriale.

Articolo 9

Le parti contraenti del trattato della Comunità dell'energia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a [xxx], il [DATA]

Per il Consiglio ministeriale
(Il presidente)